

# Esclusi dallo sconto di pena i condannati per il «4 bis»

■ La versione definitiva del decreto carceri (Dl 146/2013, convertito nella legge 10/2014, in vigore dal 22 febbraio) contrae l'area di applicabilità della **liberazione anticipata speciale**, beneficio per cui la detrazione di pena concessa è di 75 giorni per ogni semestre di pena scontata, anziché di 45 giorni come prevede l'articolo 54 della legge 354/75. Il Dl 146/2013, nella versione originaria, estendeva il beneficio ai condannati per i delitti di particolare gravità e allarme sociale previsti dall'articolo 4-bis della legge 354/75 (tra gli altri, associazione mafiosa e violenza sessuale), ma solo se avessero dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale. Invece, nel corso dell'esame parlamentare per la conversione in legge, i condannati per i delitti del "4-bis" sono stati esclusi del tutto dalla liberazione anticipata speciale.

Il *revirement* pone delicati problemi applicativi per il futuro, poiché è evidente che non possono essere revocate le concessioni della liberazione anticipata speciale già accreditate ai condannati per un delitto del "4-bis" durante il periodo di vigenza del Dl 146/2013.

Con riguardo, invece, alle istanze formulate dai detenuti in base al Dl 146/2013 e non ancora definite al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, sono ipotizzabili due soluzioni. La prima implica che i procedimenti pendenti siano definite con le nuove disposizioni

## L'APPLICAZIONE

Confermata la riduzione per chi ha presentato la domanda nel periodo in cui era in vigore il testo originario del Dl

ni, negando quindi il più consistente "sconto di pena". Si tratta di un'ipotesi a stretto diritto ineccepibile ma nella sostanza criticabile per la grave disparità di trattamento nei confronti dei condannati per il "4-bis" che avessero presentato l'istanza nella vigenza del Dl 146/2013: i quali si vedrebbero concesso o negato il maggior rateo di liberazione anticipata secondo l'evenienza - del tutto casuale - che il giudice abbia definito il relativo procedimento prima dell'entrata in vigore della legge di conversione. Ragioni di equità sostanziale inducono, pertanto, a ritenere che a tutte le "vecchie" domande si applichi la versione originaria della disciplina.

Sul piano applicativo, resta, inoltre, l'incertezza riguardo l'applicabilità del maggior tasso di liberazione anticipata in relazione ai periodi sofferti in regime di arresti domi-

ciliari. La legge di conversione, infatti, ha precisato che la riduzione speciale non si applica ai soggetti ammessi all'esecuzione domiciliare prevista dalla legge 199/2010 o che si trovino ancora ai "domiciliari" al momento dell'irrevocabilità della condanna (articolo 656, comma 10, del Codice di procedura penale). L'evidente omogeneità di queste fattispecie con il regime cautelare degli arresti domiciliari fa ritenere che l'esclusione dal rilevante "sconto di pena" riguardi anche i periodi trascorsi agli arresti domiciliari.

Occorre evidenziare, infine, la probabile incostituzionalità dell'articolo 4 del Dl 146/2013, sotto il profilo della violazione dell'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui tale disciplina esclude del tutto e senza eccezioni i condannati per i delitti del "4-bis" dall'accesso alla speciale riduzione di pena. Non essendo praticabile - stante l'inequivocabile dizione normativa - una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame, sarà necessario adire la Consulta sollevando la relativa questione di costituzionalità.

Fa.F.